



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1297 DEL 30/07/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON LO STUDIO MEDICO COLONNA FENICE STP S.R.L. DI CURNO (BG) PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN UROLOGIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 1070 del 1 agosto 2024 è stato sottoscritto con lo studio medico Colonna Fenice STP s.r.l. di Curno (BG), struttura sanitaria privata non accreditata, specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in urologia da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Premesso, altresì, che con e-mail prot. ASST n. 36111 del 23 maggio 2025, la suddetta società ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento chirurgico e del direttore sanitario (prot. int. n. 50623 del 21 luglio 2025) circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Urologia individuerà tra i dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1 accesso settimanale per un impegno orario di circa 3 ore ciascuno;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 2 agosto 2025 al 1 agosto 2026;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con lo studio medico Colonna Fenice STP s.r.l. di Curno (BG) specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 2 agosto 2025 - 1 agosto 2026, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Studio medico Colonna Fenice stp s.r.l, con sede legale in Curno (BG), Via Lecco n. 73, con recapito di posta elettronica certificata studiomedicocolonnafenice@pec.it, Partita IVA n. 04420700165, nella persona della dott.ssa Colonna Laura, legale rappresentante (d'ora in poi "Studio medico")
"Azienda" e "Studio medico" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) lo Studio medico:

- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;
- nella propria sede sita in Curno (BG), Via Lecco n. 73, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in urologia;
- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di urologia a favore di utenti/clienti della propria struttura;

b) l'Azienda:

	- con il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili	
	in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale” ha disciplinato le modalità di	
	gestione delle attività di consulenza professionale richieste all’Azienda da soggetti	
	esterni;	
	- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui	
	sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;	
	- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento chirurgico in ordine all’assenza di	
	contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell’Azienda, sulla base di attestazione del	
	direttore della SC Urologia, il quale individuerà, tra i dirigenti medici a rapporto di	
	lavoro esclusivo in servizio presso la propria struttura, che hanno dato la disponibilità, i	
	professionisti che svolgeranno l’attività di cui al successivo art. 2 in regime di consulenza	
	ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell’area sanità alle condizioni previste dalla	
	presente convenzione;	
	c) le Parti:	
	- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono	
	compatibili con le reciproche attività di istituto;	
	- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri	
	ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle	
	prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica	
	di assenza di conflitto di interessi.	
	Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
	2.1 L’Azienda si impegna a fornire la consulenza specialistica richiesta dallo Studio	
	<i>pag. 2 di 8</i>	

	medico per assicurare prestazioni agli utenti dello stesso, per il tramite di dirigenti medici	
	in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che danno la propria	
	disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024	
	dell'area sanità alle condizioni economiche previste dalla presente convenzione e in	
	applicazione del proprio regolamento citato in premessa.	
	2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario	
	dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la	
	stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1	
	accesso settimanale per un impegno orario di circa 3 ore ciascuno presso la sede indicata	
	in premessa.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
	3.1 Per l'attività di consulenza lo Studio medico corrisponderà all'Azienda:	
	- € 84,00 (ottantaquattro/00) prima visita urologica	
	- € 72,00 (settantadue/00) visita di controllo	
	- € 24,00 (ventiquattro/00) UFM di supporto alla visita	
	- € 24,00 (ventiquattro/00) ecografia di supporto alla visita	
	- € 72,00 (settantadue/00) ecografia urologica	
	- € 78,00 (settantotto/00) doppler scrotale	
	- € 90,00 (novanta/00) doppler del pene	
	tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di	
	competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
	all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali,	
	gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai	
	regolamenti aziendali.	
	3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle	
		<i>pag. 3 di 8</i>

		prestazioni.	
	3.3.	Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.	
	3.4.	Lo Studio medico trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell’Azienda (<i>pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it</i>) con cadenza di norma mensile il prospetto degli accessi, delle ore e delle prestazioni erogate, controfirmato dai dipendenti dell’Azienda, relativi all’attività prestata, per consentirne la corretta fatturazione e l’eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non interferenza con gli impegni presso l’Azienda.	
	3.5.	Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: USAL8PV . Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.	
	3.6.	Lo Studio medico dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall’emissione.	
	3.7.	Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo della presente convenzione, di cui l’Azienda si fa carico per l’assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.	
	3.8.	L’Azienda erogherà i compensi di competenza dei professionisti entro 40 (quaranta) giorni dall’effettiva disponibilità delle somme liquidate dallo Studio medico.	
	Art. 4 DURATA		
	4.1.	La presente convenzione ha validità dal 2 agosto 2025 e scadenza il 1 agosto 2026, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.	
	4.2.	Lo Studio medico si impegna a inoltrare all’Azienda l’eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto.	
	pag. 4 di 8		

	Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà non garantire il rinnovo	
	della convezione stessa.	
	4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima	
	della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi	
	per iscritto.	
	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
	5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
	strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
	norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
	potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
	5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi	
	derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono	
	destinati.	
	5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
	base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
	all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
	5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a	
	osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di	
	protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento	
	UE 679/2016.	
	5.5. Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, lo Studio medico, in qualità di titolare	
	del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come previsto	
	dall'art. 28 del Regolamento stesso.	
		<i>pag. 5 di 8</i>

5.6. Lo Studio medico si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. *pantouflage o revolving doors*).

5.7. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà dello Studio medico.

5.8. Lo Studio medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare i dipendenti dell'Azienda.

5.9. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

6.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri imputati allo Studio medico per un importo complessivo di € 32,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 8 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per lo Studio medico

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott.ssa Colonna Laura

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da Federica Alborghetti (tel. 035 267 3705)
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Mauro Moreno

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1320/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON LO STUDIO MEDICO COLONNA FENICE STP S.R.L. DI CURNO (BG) PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN UROLOGIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 25/07/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 4.000 (presunti anno 2025)		€ 4.000 (presunti anno 2025)
x		€ 6.000 (presunti anno 2026)		€ 6.000 (presunti anno 2026)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 25/07/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55 c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 4.000 (presunti anno 2025)		€ 4.000 (presunti anno 2025)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55 c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 6.000 (presunti anno 2026)		€ 6.000 (presunti anno 2026)

Bergamo, 28/07/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1320/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON LO STUDIO MEDICO COLONNA FENICE STP S.R.L. DI CURNO (BG) PER
ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN UROLOGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Moreno Mauro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
